

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 11/09/2020

FATTO

In data 8/06/2012 la ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote dello stipendio per l'importo finanziato lordo di Euro 24.600,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 205,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 19/08/2016, dopo la scadenza di 48 rate la ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 435,60 per rimborso della commissione bancaria di incasso rate e post erogazione non maturata.

Con reclamo datato 27/01/2020 la ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni non maturate applicate al contratto per complessivi Euro 1.184,34, nonché della commissione di estinzione per Euro 125,48.

Il resistente vi riscontrava eccependo la natura *up front* delle spese amministrative forfettarie, delle commissioni per l'agente in attività finanziaria e di quelle per l'intermediario del credito, e contestava l'applicabilità della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019.

Con ricorso dell'8/04/2020 la ricorrente insiste nelle richieste, oltre interessi legali maturati dal reclamo e spese legali.

Il resistente, che nel frattempo ha cambiato denominazione sociale, nelle proprie controdeduzioni, nel ribadire quanto dedotto in riscontro al reclamo, aggiunge che: nessun costo è stato sostenuto dalla ricorrente per premi assicurativi; l'abbuono effettuato in

conteggio estintivo per commissione bancaria di incasso rate e post erogazione è stato calcolato in base al criterio previsto in contratto del *pro rata temporis* in relazione ai giorni di durata del rapporto; in data 11/11/2016 sono stati restituiti al ricorrente Euro 213,48, di cui Euro 205,00 per una rata insoluta ed Euro 8,48 per competenze del mutuatario contabilizzate all'estinzione; la decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 non è applicabile al caso di specie. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve*

essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, premesso che le commissioni istruttorie e quelle per l'intermediario del credito hanno natura *up front* poiché remunerano attività solo preliminari del prestito, mentre le spese amministrative forfettarie, la commissione per incasso rate e quella per l'intermediario finanziario hanno natura *recurring*, poiché remunerano attività anche continuative del prestito, il resistente è tenuto, rispettivamente in base al criterio *pro rata temporis* su n. 72 rate residue del prestito per il rimborso dei costi *recurring* ed in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi per il rimborso dei costi *up front*, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,74%					
<i>Commissioni di istruttoria</i>				900,36 €	<i>Up front</i>	348,80 €		348,80 €
<i>Commissioni per l'intermediario del credito</i>				492,00 €	<i>Up front</i>	190,60 €		190,60 €
<i>Spese amministrative forfettarie</i>				80,00 €	<i>Recurring</i>	48,00 €		48,00 €
<i>Commissioni bancarie di incasso quote e post erogazione</i>				735,54 €	<i>Recurring</i>	441,32 €	435,60 €	5,72 €
<i>Commissioni per l'intermediario finanziario</i>				492,00 €	<i>Recurring</i>	295,20 €		295,20 €
<i>Meno ulteriore rimborso al netto della rata insoluita</i>							8,48 €	-8,48 €
Totale								879,84 €

oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Non può essere accolta la richiesta di restituzione della commissione di estinzione, in quanto, ancorché calcolata in misura superiore all'1% del capitale residuo (Euro 125,48 su capitale residuo netto di Euro 12.111,91), diversamente da quanto contrattualmente pattuito, la ricorrente non ha specificatamente invocato siffatto profilo di invalidità, né alcun inadempimento contrattuale da parte dell'intermediario resistente, vizi non rilevabili d'ufficio da parte di questo Collegio, ma ha invece lamentato la non sussistenza di costi eventualmente sostenuti dal resistente tali da giustificare siffatto addebito.

A tale ultimo riguardo, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (cfr. decisione n. 5909/2020) ha sancito che spetta al ricorrente l'onere di provare la mancanza per il

mutuante di quei pregiudizi economici derivanti dall'estinzione anticipata che giustificano l'applicazione della commissione, come ad esempio nel caso di finanziamento estinto tramite provvista fornita dal medesimo finanziatore con la stipula di un nuovo contratto di finanziamento, oppure nel caso in cui gli interessi di mercato siano significativamente aumentati in pendenza di finanziamento consentendo al finanziatore di reimpiegare in contratti più vantaggiosi il capitale ricevuto all'estinzione. La ricorrente nulla in proposito ha provato.

Circa la richiesta di refusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016), data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014), essa va rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 879,84, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI